



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"G.A.M.MA.R. – Gruppo Associato Museo Mario Realini ODV"

Allegato all'atto

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 23/06/2022

n. 1003/3/2022

Il Direttore Ufficio
Amministrativo Viro

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Malnate (VA), l'Associazione di Volontariato culturale denominata "G.A.M.MA.R. – Gruppo Associato Museo Mario Realini ODV". Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione "G.A.M.MA.R. – Gruppo Associato Museo Mario Realini ODV", più avanti chiamata per brevità G.A.M.MA.R. o semplicemente Associazione, è costituita come Organizzazione di Volontariato.

A seguito dell'iscrizione al Registro del Terzo Settore, GAMMAR integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. G.A.M.MA.R. ha durata illimitata, è apartitica e non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale della Lombardia, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come da art. 4 CTS.

Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritiene necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità

Art. 3. Il G.A.M.MA.R. si propone di collaborare con il Museo Civico di Scienze Naturali "Mario Realini" di Malnate al fine della sua promozione e valorizzazione, al fine di divulgare la cultura storica naturalistica e scientifica.



Attività di interesse generale

Art. 4. Il G.A.M.MA.R., nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17.

In particolare si propone di:

- a) promuovere e favorire iniziative intese al miglioramento tecnico, scientifico, informativo delle discipline inerenti al Museo, curando e favorendo pubblicazioni, convegni, mostre, conferenze, etc;
- b) collaborare con enti, associazioni, gruppi e persone nell'ambito di realizzazioni comuni;
- c) collegarsi con analoghe istituzioni per uno scambio di notizie, scoperte ed esperienze;
- d) raccolta di fondi da destinare al Museo;
- e) svolgere servizio di accoglienza e servizio di accompagnamento e guida ai visitatori presso il Museo, altresì promuovere iniziative divulgative e culturali intese ad accrescere la conoscenza dei valori storici e scientifici ivi racchiusi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Per il perseguimento dei propri scopi il G.A.M.MA.R. potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati.

Attività diverse

Art. 5. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle d'interesse generale individuate nell'art. 4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs 117/17 e relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda

dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.



Soci

Art. 6. I Soci si distinguono in:

- a) Soci **"Fondatori"**: quelle persone che hanno firmato il primo Statuto col primo verbale di riunione, atti per i quali si è costituito il G.A.M.MA.R. nel 2005;
- b) Soci **"Effettivi"**: quelle persone che, pur versando la quota sociale, non possiedono i requisiti enunciati al punto a);
- c) Soci **"Onorari"**: quelle persone benemerite, insigni in qualsiasi campo della cultura. Essi sono nominati con deliberazioni del Consiglio Direttivo su proposta di un Socio o di un Consigliere. Solo i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale;
- d) Possono altresì aderire alle finalità del G.A.M.MA.R. in qualità di **"Sostenitori"** tutti i soggetti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico.

I Sostenitori hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dal G.A.M.MA.R.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 7. Possono essere Soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono diventare Soci anche i minorenni dal 14° anno d'età, non sono eleggibili ma hanno diritto al voto che sarà esercitato dal padre o da chi ne disponga la potestà genitoriale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 8. Per diventare Soci bisogna fare domanda dichiarando nella stessa l'accettazione incondizionata del presente Statuto e di eventuali regolamenti.

Art. 9. La domanda di ammissione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decide insindacalmente e a votazione unanime sull'accoglimento. Anche un solo voto contrario comporta il rigetto.

Il Consiglio non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto della domanda stessa. In tal caso l'aspirante socio entro 30 giorni può presentare ricorso all'assemblea che esamina la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea. Tale contributo non ha carattere patrimoniale. La quota è annuale, non è trasferibile, non restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.



Art. 11. I soci hanno il diritto:

- a) di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione,
- b) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee e di partecipare alle Assemblee,
- c) di votare direttamente, di essere eletti alle cariche sociali
- d) di svolgere il lavoro concordato;
- e) essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza al G.A.M.MA.R. .

I soci hanno l'obbligo:

- a) di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti.
- b) di attivarsi, compatibilmente colle proprie disponibilità personali, colla propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio volontario si perde:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morosità;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei primi tre casi è deliberata dal Consiglio Direttivo. Al verificarsi delle condizioni per l'esclusione il Consiglio Direttivo procederà ad una immediata sospensione del socio da qualunque attività e rapporto con l'Associazione. La decisione dell'esclusione viene poi deliberata dall'Assemblea e deve essere comunicata al socio con lettera scritta e motivata

assegnando 30 gg. per eventuali contro deduzioni da rivolgere all'assemblea stessa. Il socio ha comunque la facoltà di recedere in ogni momento.



Attività di volontariato

Art. 13. I soci mettono personalmente, volontariamente e gratuitamente, senza fine di lucro neppure indiretto, a disposizione di G.A.M.MA.R. parte del loro tempo libero per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio e approvato dall' Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 14. Sono organi del G.A.M.MA.R.:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, detto Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo l'eventuale rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea

Art. 15. L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci. Tutti i soci hanno diritto al voto purché iscritti all'Associazione da non meno di tre mesi ed adempienti ai loro obblighi verso l'Associazione in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa.



Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci.

Le assemblee Generali dei Soci sono Ordinarie o Straordinarie a norma di legge. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua, assenza, dal vicepresidente.

Art. 17. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Poteri dell'Assemblea

Art. 18. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) votare per le nomine dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) deliberare sulla relazione delle attività dell'Associazione;
- c) deliberare sulla relazione generale proposta dal Presidente;
- d) deliberare su eventuali proposte del Consiglio Direttivo;
- e) discutere ed approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- f) deliberare sull'entità e sulle finalità delle spese considerate straordinarie
- g) fissare l'ammontare del contributo associativo
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio;
- i) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- j) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- k) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio per motivi di urgenza;
- l) deliberare su eventuali altre proposte discusse anche nel corso dell'assemblea stessa;
- m) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando si ottiene la maggioranza dei voti. Per le deliberazioni dell'Assemblea non sono ammesse deleghe.

Art. 19. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello Statuto,

- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
- c) la devoluzione del relativo patrimonio.



Convocazione dell'Assemblea

Art. 20. L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio o quando almeno un decimo dei Soci Fondatori ed effettivi ne faccia richiesta per iscritto, indicandone l'oggetto.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione, a tutti i soci, nonché mediante affissione della convocazione presso il Museo, almeno dieci giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dello svolgimento, l'ordine del giorno con i punti oggetto della seduta.

Validità dell'Assemblea

Art. 21. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 22. I componenti del Consiglio non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulle attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione. Può essere visionato da tutti i soci.

Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Consiglio Direttivo

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o la incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente.

Competenze del Consiglio

Art. 24. E' competenza del Consiglio Direttivo eletto attribuire gli incarichi, Presidente, Segretario e distribuire i vari compiti e responsabilità ai componenti del Consiglio stesso.

Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di G.A.M.MA.R.. Nello specifico:

- a) nomina il Presidente e il Segretario;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- d) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) propone all'Assemblea gli eventuali Regolamenti;
- g) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
- h) propone all'Assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

- i) propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- j) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- k) istituisce gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio ed alle Assemblee;
- l) conferisce procure generali e speciali;
- m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- n) delibera in ordine all'esclusione e all'ammissione dei soci;
- o) assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.



Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 26. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive. Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ordine di preferenza risultante nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Art. 27. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei componenti.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da aperte dei destinatari.

In caso di richiesta da almeno un terzo (1/3) dei componenti, la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.



In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima delle data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Conservatore/ Direttore del Museo "Mario Realini" di Malnate partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo come invitato permanente con diritto di parola.

Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

Il Presidente

Art. 28. Il Presidente è il legale rappresentante del G.A.M.MA.R. ed è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio tra i suoi componenti.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha l'uso della firma sociale;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti da GAMMAR;
- in casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue mansioni sono esercitate dal Segretario.

Il Segretario

Art. 29. Il Segretario, nominato dal Consiglio, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea, che trascrive sugli appositi libri e ne garantisce libera visione all'associato che lo richieda.

Organo di Controllo

Art. 30. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.



Risorse economiche

Art. 31. Le entrate del G.A.M.MA.R. sono costituite da:

- a) entrate apportate al G.A.M.MA.R. all'atto della sua costituzione;
- b) quote associative
- c) contributi pubblici;
- d) contributi privati;
- e) donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e servizi;
- g) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per attività di interesse generale prestata;
- h) entrate derivanti da attività svolte ai sensi dell'art. 84, comma 1, del D.Lgs 117/7 effettuate senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Scritture contabili

Art. 32. Il Consiglio gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d. Lgs. N. 117/7.

Esercizio sociale

Art. 33. L'esercizio sociale decorre dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e il programma di lavoro sono predisposti dal consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D. Lgs. 117/7 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.



Devoluzione del patrimonio

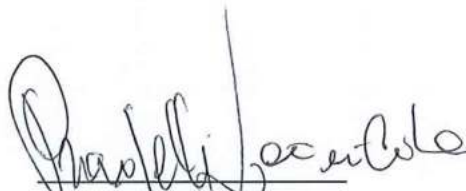
Art. 34. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/17 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Social3e a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 117/17.

Norma finale

Art. 35. Per quanto non vi è espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Malnate, li 23/06/2022.


(Presidente)


(Segretario)